

Trieste, 22/02/2023

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Prot.: 2023\00094\FT

Oggetto: Circolare 2-2023

CONGRUITA': ACCORDO NAZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2022 - NUOVE PROCEDURE DI ALERT

Il 7 dicembre 2022 le Parti Sociali Nazionali hanno sottoscritto un nuovo accordo in materia di congruità. Con tale accordo, **a partire dal 1 marzo 2023**, viene introdotta una **procedura di alert tramite PEC** per tutti i cantieri soggetti alla normativa sulla congruità, pubblici o privati, che alla citata data risultino ancora aperti o che verranno avviati a partire dal 1 marzo p.v.. L'introduzione di questa nuova ed articolata procedura di alert è finalizzata a sensibilizzare e responsabilizzare i soggetti coinvolti (imprese affidatarie e, nel caso dei lavori pubblici, anche il committente) ad effettuare i corretti adempimenti legati alla normativa sulla congruità. In particolare molta attenzione viene posta sul fatto che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 143 del 2021 ha previsto un obbligo di richiesta della certificazione di congruità il tutto con delle tempistiche ben precise, come sotto riportato.

In maniera riassuntiva la nuova procedura di alert prevede:

1. al momento dell'inserimento della denuncia di nuovo lavoro (DNL), il portale nazionale della congruità per il tramite di CNCE_Edilconnect, invierà una comunicazione all'impresa affidataria e al committente, nel caso di lavori pubblici, informando che l'opera denunciata è soggetta alla verifica di congruità e che l'attestazione dovrà essere richiesta prima del saldo finale nel caso dei lavori privati e in occasione dell'ultimo stato di avanzamento lavori (SAL) prima del saldo finale nel caso di lavori pubblici; la comunicazione verrà inviata all'impresa affidataria anche nel caso in cui la DNL sia stata inserita da un subappaltatore;
2. il giorno 3 di ogni mese, l'impresa affidataria riceverà i consueti riepiloghi relativi all'andamento della congruità nei propri cantieri;
3. per i soli cantieri di durata superiore a 30 giorni, venti giorni prima della fine dei lavori indicata nella DNL, all'impresa affidataria e al committente, nel caso di lavori pubblici, verrà comunicato che l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta dopo la fine dei lavori e comunque nel rispetto dei termini indicati al precedente punto 1);
4. alla chiusura del cantiere, qualora nessuno dei soggetti interessati abbia provveduto a richiedere la certificazione di congruità, la procedura di alert provvederà a:
 - a. qualora il cantiere sia congruo, la Cassa Edile competente invierà i soggetti interessati (impresa affidataria e committente nel caso di lavori pubblici) a richiedere l'attestazione o a scaricarla dal portale www.congruitanazionale.it;

- b. qualora il cantiere non risulti congruo, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, la Cassa Edile competente comunicherà ai soggetti interessati (impresa affidataria e committente nel caso di lavori pubblici) che l'opera non risulta congrua e che non è stata richiesta la certificazione di congruità, con contestuale avviso al committente di non procedere al pagamento. Inoltre, qualora entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione l'impresa affidataria non provveda alla regolarizzazione secondo quanto previsto dall'accordo nazionale del 10 settembre 2020, l'impresa verrà segnalata come irregolare alla Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI) con effetti negativi sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) successivo alla segnalazione.

Tutte le comunicazioni previste dalla nuova procedura di alert saranno effettuate tramite PEC utilizzando le funzionalità del sistema CNCE_ Edilconnect. Pertanto, come precisato da CNCE, per tutti i cantieri inseriti nel sistema a partire dal 1 marzo verrà resa obbligatoria la compilazione dei campi "indirizzo email/PEC committente" (Lavoro Pubblico o cantiere inserito da un subappaltatore) e "indirizzo email/PEC impresa affidataria", già esistenti. Per ogni altro dettaglio sulla procedura di alert si rinvia al documento redatto da CNCE allegato che fa parte integrante dell'accordo del 7 dicembre 2022.

Sempre con l'accordo del 7 dicembre ultimo scorso le parti sociali hanno inoltre deciso che:

- per i soli cantieri soggetti a congruità e **conclusi entro il 28 febbraio 2023**, le Casse Edili rilasceranno l'attestazione di congruità anche nel caso in cui tra la documentazione giustificativa del mancato raggiungimento della percentuale minima venga presentata un'autodichiarazione dell'impresa riguardante "*ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili*";
- con la sola eccezione della verifica di quanto dichiarato dai soggetti interessati, le singole Casse Edili non potranno inserire blocchi e/o inibizioni che non siano previsti dalle procedure esistenti;
- per i lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, il sistema nazionale della congruità prevederà l'inserimento di un numero mensile di ore lavorate massime pari a 173: queste ultime verranno convenzionalmente valorizzate con le paghe orarie del 3 livello nel caso di lavoratori autonomi e del 5 livello nel caso di titolari di impresa artigiana previsti dal CCNL dell'artigianato; come precisato da CNCE con la FAQ numero 8 della Comunicazione 837 dell'8 febbraio 2023 che alleghiamo, i valori convenzionali da prendere a riferimento sono € 11,88 orari per i lavoratori autonomi e € 13,27 orari per il titolare di impresa artigiana;
- nel caso di **lavoratore autonomo**, l'inserimento delle ore nel sistema nazionale rappresenta la via principale per la registrazione di tali costi della manodopera: **nel caso in cui invece venga presentata idonea fattura, per essere accettata, la stessa dovrà specificatamente contenere l'indicazione del costo della manodopera.**

Da ultimo, visto quanto previsto dalla nuova procedura di alert in tema di segnalazione delle irregolarità alla Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI), riteniamo necessario ricordare che, come ben dettagliato dalla CNCE con la FAQ n° 6 della Comunicazione 805 del 15 febbraio 2022, **gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi in via indiretta "anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali"**, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del DM. 143/2021 che prevede il non rilascio del DURC nel caso in cui l'attestazione di congruità sia negativa, attivando quindi la previsione dell'art. 4 del D.M. 4 del 1998 lett. d) sui casi di diniego della detrazione.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
- dott. Francesco Turchet -